

Sentenza n. 351/2014 pubbl. il 27/02/2014

RG n. 6257/2012

Repert. n. 898/2014 del 03/03/2014

N. R.G. 6257/2012



**TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO EMILIA**

**SEZIONE SECONDA CIVILE**

**VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 6257/2012**

tra

Mi [redacted] PL  
MC [redacted] VS [redacted]

PARTE ATTRICE

e

AC [redacted] B [redacted]  
FC [redacted] B [redacted]

PARTE CONVENUTA

Oggi **27 febbraio 2014** ad ore 9.15 innanzi al dott. Luca Ramponi, sono comparsi:

Per parte attrice l'avv. [redacted]

Per parte convenuta l'avv. [redacted] oltre al sig. P. [redacted] personalmente

Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.

I procuratori delle parti precisano le conclusioni come segue:

- per parte attrice come da prima memoria ex art. 183 comma VI c.p.c. chiedendo il rigetto della eccezione di domanda nuova svolta da parte convenuta, nonché la revoca del provvedimento con cui si è disposta la attuale discussione orale e la rimessione in istruttoria..
- parte convenuta come da comparsa di costituzione e risposta, ribadendo la opposizione alla modifica delle domande svolta da parte attrice. Produce nota spese.

Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 *sexies* c.p.c. dandone lettura.

Il Giudice

dott. Luca Ramponi





REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO EMILIA  
SEZIONE SECONDA CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Luca Ramponi ha pronunciato ex art. 281 *sexies* c.p.c. la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **6257/2012** promossa da:

**M** **P** (C.F. **M** **S** (C.F. **4212**  
con il patrocinio dell'avv. **4212** e dell'avv. **4212**  
**A**; elettivamente domiciliato in **4212**  
presso il difensore avv. **4212**

PARTE ATTRICE

contro

**A** **B** (C.F. **F** **B** (C.F. **4212**  
con il patrocinio dell'avv. **4212** elettivamente  
domiciliato in vi **4212** presso il difensore avv. **4212**

PARTE CONVENUTA

**CONCLUSIONI**

Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.

**Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione**

Premesso che

- I signori **P** e **S** hanno convenuto in giudizio i loro vicini di casa **B**, **A** e **B** chiedendone la condanna al risarcimento dei danni al diritto alla riservatezza di natura non patrimoniale a loro dire subiti per aver i convenuti installato nella proprio giardino contiguo a quello degli attori una telecamera capace di riprendere la proprietà dei medesimi attori e quanto nella vita privata di questi ultimi si svolgesse;
- I convenuti si costituivano chiedendo il rigetto delle domande attoree, adducendo che la telecamera installata era finta e quindi priva di qualsiasi capacità di ledere il diritto alla privacy;

Osservato che



- gli attori hanno originariamente proposto una domanda di risarcimento del danno individuando quale *causa petendi* in fatto la esistenza di telecamera funzionante e capace di riprendere, dunque, fatti della loro vita privata, e in diritto la sussistenza di un loro diritto alla riservatezza (o privacy) che sarebbe stato leso dall'utilizzo ad opera dei convenuti di tale strumento di ripresa visiva a distanza;
- nella propria prima memoria ex art. 183 comma VI c.p.c., hanno modificato la domanda alternativamente integrandola e richiedendo il risarcimento del danno fondato sulla diversa *causa petendi* riposante, per un verso, su un fatto incompatibile con la originaria allegazione attorea in atto di citazione (la natura finta ed emulativa della telecamera) e, per altro verso, fondato su un profilo giuridico ben distinto, ossia il preteso diritto alla tranquillità;
- secondo il consolidato orientamento anche della giurisprudenza di legittimità costituisce domanda nuova "quella che, alterando anche uno soltanto dei presupposti della domanda iniziale, introduca una "causa petendi" fondata su situazioni giuridiche non prospettate" in precedenza o addirittura come nel caso di specie del tutto incompatibili (cfr. Cass., Sez. L, Sentenza n. 8842 del 11/04/2013), integrandosi invece la mera precisazione della domanda solo laddove "ne conserva sostanzialmente intatto il fatto costitutivo originario" (cfr. Cass., Sez. 2, Sentenza n. 1861 del 28/01/2013); è stato anzi chiarito che si ha inammissibile modificazione della "*causa petendi*", integrante l'ipotesi di nuova domanda (e non mera precisazione di quella originaria) "quando i nuovi elementi, dedotti dinanzi al giudice..., comportino il mutamento dei fatti costitutivi del diritto azionato, modificando l'oggetto sostanziale dell'azione ed i termini della controversia, in modo da porre in essere una pretesa diversa, per la sua intrinseca essenza, da quella fatta valere" (Cass., Sez. L, Sentenza n. 15101 del 10/09/2012);

Ritenuto che dunque la domanda indicata nella prima memoria ex art. 183 comma VI c.p.c. sia inammissibile in quanto domanda nuova non necessitata dalle difese dei convenuti e incompatibile con l'originaria *causa petendi* della domanda svolta nell'atto introduttivo;

Ritenuto che essa sia comunque infondata in quanto non risultano allegati i fatti costitutivi di eventuali rinunce ad attività autorealizzative della persona che sarebbero state conseguenti alla lesione della tranquillità dovuta alla "putativa" invasione della privacy;

Considerato che "*non è ammissibile nel nostro ordinamento l'autonoma categoria di "danno esistenziale", in quanto, ove in essa si ricomprendano i pregiudizi scaturenti dalla lesione di interessi della persona di rango costituzionale, ovvero derivanti da fatti-reato, essi sono già risarcibili ai sensi dell'art. 2059 cod. civ.*" (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 3290 del 12/02/2013; Sez. 3, Sentenza n. 25575 del 30/11/2011; Sez. 3, Sentenza n. 3718 del 09/03/2012);

Ritenuto invero che la mera tranquillità, non allegata con riferimento a specifici fatti costitutivi di tale danno non possa presumersi nella mera presenza di una telecamera finta, che peraltro, all'esito della CTU disposta in questo giudizio e che, senza contestazioni ad opera delle parti, ha valutato e descritto le caratteristiche della telecamera in questione, risulta del tutto inidonea a creare anche solo una putativa convinzione della sua realtà; infatti il CTU ha acclarato che "Vista in quota e da vicino si vede immediatamente che si tratta di riproduzione, l'involucro e gli snodi di plastica appaiono del tutto inadeguati alla funzione preposta, ma soprattutto si vede che il cavo telecamera, oltre a essere fissato con nastro adesivo alla parete, termina senza alcun collegamento al disopra della trave di legno" (cfr. pag. 11 Relazione);



Osservato poi che certamente è indubbia la natura meramente punitiva della telecamera posta che il CTU ha accertato che essa "...alla data del sopralluogo eseguito, non è funzionante né lo è mai stata in passato, trattandosi soltanto di semplice riproduzione impossibilitata ed inadatta ad eseguire riprese di alcun tipo" (v. pag. 19 Relazione);

Ritenuto quindi che, pacifico essendo che la telecamera esaminata dal CTU sia l'unica che mai fosse stata installata sotto le travi del portico di parte convenuta adiacente alla proprietà attorea, nessuna violazione del diritto alla riservatezza mediante riprese video o sonore possa mai essere stata realizzata dai convenuti;

Ritenuto che dunque sia del tutto priva di fondamento la domanda attorea;

Ritenuto che la prosecuzione della causa nonostante la dichiarazione da parte del convenuto della natura fittizia della telecamera e delle plausibili finalità non emulative della stessa (fin dalla prima udienza fissata per tentativo di conciliazione ai sensi dell'art. 117 e dell'art. 185 c.p.c.) renda del tutto temeraria la azione quantomeno a far tempo da tale udienza e giustifichi rendendo equa una sanzione per tale comportamento da quantificarsi nell'importo di € 500,00;

ritenuto che le spese seguano la soccombenza e siano liquidate come da dispositivo;

ritenuto che per ragioni di soccombenza, parimenti vadano interamente posti a carico di parte attrice i costi della CTU come già liquidati;

**P.Q.M.**

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:

1. Rigetla la domanda attorea.
2. Dichiara tenuta e condanna parte attrice a rifondere a parte convenuta le spese di lite che si liquidano in € 1550,00 per compensi professionali oltre accessori di legge.
3. Pone definitivamente a carico di parte attrice le spese di CTU come già liquidate in corso di causa.

Sentenza resa ex articolo 281 *sexies* c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.

Reggio Emilia, 27 febbraio 2014

Il Giudice  
dott. Luca Ramponi

